

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 della Legge 22 maggio 1978 n. 194 (di seguito indicata semplicemente con il termine 'Legge'), il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione della Legge per quanto riguarda le questioni di competenza del suo Dicastero.

Il monitoraggio della Legge condotto dal Ministero della Giustizia rientra nel Piano statistico nazionale e interessa complessivamente 1.230 uffici giudiziari. Esso consiste in realtà in due rilevazioni distinte ed indipendenti, l'una relativa alla giurisdizione penale riguardante i procedimenti in violazione delle disposizioni in materia penale della Legge, e l'altra relativa alla giurisdizione volontaria riguardante le richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione ad interrompere la gravidanza da parte di donne minorenni ed interdette.

I dati relativi al periodo 1995 – 2003 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione penale** ossia di repressione delle violazioni delle disposizioni penali della Legge, è di ridotte proporzioni, essendo caratterizzato da un contenuto numero di procedimenti penali iscritti presso le Procure (122 nel 2003), con andamento sostanzialmente costante negli ultimi anni, e, del pari, da un numero di persone coinvolte anch'esso contenuto (269 nel 2003; in media vi sono circa 2 persone per procedimento) e con medesimo andamento.

In linea generale, non emerge dai dati raccolti che vi sia una vera e propria tendenza alla 'professionalizzazione' dell'aborto (ossia eseguito in modo organizzato presso strutture pubbliche o private), sebbene siano state comunque individuate dall'Autorità giudiziaria nel corso del tempo alcune associazioni di consistenti dimensioni (vedi par. 2.3).

Caratteristica non di poco conto, rilevata solo negli ultimi due anni, è la *marcata incidenza di stranieri* (33,7% nel 2003) sul totale delle persone coinvolte; tale incidenza risulta essere piuttosto elevata, soprattutto se si pensa che gli stranieri sono solo il 4,2% (situazione al 1/1/03 secondo il rapporto della CARITAS) dell'intera popolazione residente in Italia. Limitando l'analisi alle persone che hanno commesso i soli delitti dolosi (artt. 18 e 19 della Legge), l'incidenza degli stranieri è passata tuttavia dal 68,0% del 2002 al 34,7% del 2003, mostrando pertanto per il 2003 un'attitudine a commettere questi particolari reati identica sia da parte degli italiani che degli stranieri.

I dati relativi al periodo 1989 – 2003 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione volontaria**, ossia di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione ad interrompere la gravidanza da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge), e da parte di donne interdette (art. 13 della Legge), è di dimensioni consistenti per le minorenni e quasi nulle per le interdette (anche l'anno 2003 ha confermato tali entità).

Il numero di donne minorenni richiedenti è stato piuttosto elevato (mediamente più di 1.300 l'anno) con andamento costante, mentre le donne interdette richiedenti sono state al massimo 2 l'anno (nessuna nel 2003). Le autorizzazioni sono state concesse dal Giudice Tutelare nella quasi totalità dei casi (nel 96,8% dei casi per il 2003).

Caratteristiche di rilievo del fenomeno sono la *lenta ma progressiva diminuzione dell'età media delle minorenni* che richiedono l'autorizzazione (16 anni e 10 mesi circa nel 2003) e, analogamente a quanto registrato per la giurisdizione penale, la *marcata incidenza delle minorenni straniere* sul totale delle minorenni richiedenti (quasi il 22% nel 2003, da confrontare con il circa 4% degli stranieri residenti), informazione disponibile solo per gli ultimi tre anni.

Interessanti ed utili per possibili integrazioni normative della Legge sono state le osservazioni formulate da alcuni Uffici giudiziari, soprattutto relativamente alla giurisdizione volontaria.

Anche per l'anno 2003 non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, né sono state segnalate difficoltà interpretative della Legge da parte dei singoli uffici giudiziari. Tuttavia, per ciò che riguarda la giurisdizione volontaria, questo Ministero ha potuto constatare dall'esame degli atti come vi siano orientamenti interpretativi anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro (vedi par. 3.5). Inoltre, sempre relativamente alla giurisdizione volontaria, sono state segnalate alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge (vedi ancora par. 3.5).

Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi successivi, nonché alle tabelle allegate contenenti anche i dati disaggregati per singolo distretto. Si precisa che eventuali discordanze tra i dati della presente relazione e quelli della precedente sono dovute al fatto che alcuni Uffici giudiziari non rispondono in tempo utile per la pubblicazione della relazione, ma solo in seguito.

2) GIURISDIZIONE PENALE

2.1) Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta

Il monitoraggio in ambito penale rileva i procedimenti instaurati dall'Autorità giudiziaria, sia Uffici requirenti (Procure) che giudicanti, per violazione delle disposizioni in materia penale previste dalla Legge.

Nel *prospetto* di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è stata inserita anche un'apposita voce relativa alla nazione di nascita della persona (informazione richiesta solo a partire dal 2002), per valutare l'incidenza degli stranieri sul totale delle persone coinvolte. Il prospetto di rilevazione per gli uffici giudicanti è stato invece lasciato pressoché inalterato; in esso, al posto della voce relativa alla nazione di nascita, figura una voce relativa alla professione della persona, informazione che forse richiede tempi più lunghi per essere conosciuta dall'Autorità giudiziaria e che pertanto si è reputato opportuno richiedere ai soli uffici giudicanti.

Limitatamente al periodo 2000-2003, le percentuali di uffici rispondenti sono state le seguenti:

Uffici interessati	Numero uffici	Uffici rispondenti (in % sul tot.)			
		2000	2001	2002	2003
Procure ordinarie	165	85%	95%	90%	92%
Procure minorenni	29	76%	97%	93%	90%
Uffici giudicanti	666	37%	51%	59%	66%
Tot.	860				

Anche per l'anno 2003 il tasso di risposta è stato elevato per le Procure e ridotto per gli uffici giudicanti. In ogni caso si deve tenere conto del fatto che, considerato il ristretto margine temporale concesso per la trasmissione dei prospetti, alcuni uffici comunicano le informazioni in tempo non utile per la stesura della relazione annuale. Si è potuto constatare, comunque, che in genere gli uffici non rispondenti presentano pochi o nessun caso.

Le percentuali di risposta riportate nella tabella sono aggiornate alla data della presente relazione.

2.2) Procedimenti penali iscritti presso le Procure

I dati relativi al periodo 1995 - 2003 mostrano che il fenomeno è di ridotte proporzioni, essendo caratterizzato da un contenuto numero di procedimenti penali iscritti presso le Procure (122 nel 2003, di cui solo 5 contro ignoti), con andamento sostanzialmente costante negli ultimi anni:

AREA GEOGRAFICA	PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE								
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
NORD	41,7%	47,5%	43,2%	39,5%	40,9%	38,9%	29,0%	39,0%	42,6%
CENTRO	22,6%	20,8%	13,7%	16,0%	12,5%	19,0%	29,0%	23,4%	22,1%
SUD	25,0%	20,0%	24,2%	37,8%	38,6%	31,7%	27,4%	27,7%	24,6%
ISOLE	10,7%	11,7%	18,9%	6,7%	8,0%	10,3%	14,5%	9,9%	10,7%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	84	120	95	119	88	126	124	141	122

Nell'intero periodo esaminato, la distribuzione percentuale dei procedimenti per area geografica presenta un andamento piuttosto discontinuo; l'area maggiormente interessata è stata comunque sempre il Nord.

I procedimenti sono concentrati in modo pressoché esclusivo presso le Procure ordinarie, in quanto le Procure per i minorenni hanno quasi sempre comunicato di non avere alcun procedimento in oggetto.

Per ogni procedimento viene rilevato sia il numero di persone globalmente coinvolte, sia il numero di persone alle quali siano stati contestati specifici articoli della Legge contenenti disposizioni di tipo penale. Tali articoli sono stati classificati nel modo seguente:

- art. 17 (interruzione provocata per colpa)
- art. 18 (interruzione provocata senza il consenso della donna o a seguito di lesioni di tipo doloso)
- art. 19 (interruzione volontaria operata senza osservare le disposizioni prescritte dalla Legge, ossia aborto clandestino)
- art. 21 (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure od interventi previsti dalla Legge)
- altre disposizioni penali della Legge
- eventuali reati connessi

Procedimenti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)

In particolare, per ciò che riguarda i procedimenti penali iscritti presso le Procure per i delitti previsti dall'art. 19 della Legge (aborto clandestino), abbiamo la seguente tabella:

	Procedim. penali di cui all'art. 19 (aborto cland.) iscritti presso le Procure								
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
TOT. NAZ.	26	36	30	44	18	37	39	37	37
% su proc. tot.	31%	30%	32%	37%	20%	29%	31%	26%	30%

che mostra come questi particolari procedimenti siano quasi 1/3 dei procedimenti totali.

2.3) Persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure

Persone coinvolte

Analogamente al numero di procedimenti, anche il numero delle persone coinvolte è di ridotte proporzioni (269 nel 2003; in media vi sono circa 2 persone per procedimento) e presenta anch'esso un andamento sostanzialmente costante negli ultimi anni:

AREA GEOGRAFICA	PERSONE COINVOLTE NEI PROCEDIM. PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE								
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
NORD	37,9%	38,1%	39,0%	34,2%	26,0%	30,2%	15,3%	36,5%	29,7%
CENTRO	19,3%	23,2%	6,7%	11,4%	40,1%	28,3%	31,0%	27,0%	18,2%
SUD	33,1%	27,8%	44,3%	42,0%	27,1%	34,5%	41,3%	29,9%	40,9%
ISOLE	9,7%	10,8%	10,0%	12,4%	6,8%	7,0%	12,5%	6,6%	11,2%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	145	194	210	193	177	253	281	241	269


Confrontando questi valori con quelli della tabella dei procedimenti, si nota come le distribuzioni percentuali differiscano in modo piuttosto significativo. Limitando ad esempio l'analisi al solo 2003, mentre i procedimenti del Nord sono il 42,6% del relativo totale, le persone coinvolte del Nord sono solo il 29,7% del relativo totale; infatti, mentre per i procedimenti l'area maggiormente interessata è il Nord, per le persone coinvolte è in genere il Sud.

E' importante precisare che, durante la fase delle indagini preliminari svolte dalla Procura, il numero di persone coinvolte in un dato procedimento può aumentare; tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno sulla base delle informazioni raccolte mediante il prospetto di rilevazione. Poiché di norma la durata delle indagini preliminari può essere al massimo di 18 mesi, il numero delle persone coinvolte relativo agli ultimi 2 anni della serie storica si deve considerare provvisorio.

A questo si deve aggiungere anche il fatto che alcuni dei procedimenti contro ignoti possono trasformarsi in procedimenti contro noti quando viene conosciuta l'identità delle persone che hanno commesso il reato e, conseguentemente, ne diviene noto anche il numero.

L'andamento del fenomeno, sempre per ciò che riguarda le violazioni delle disposizioni penali previste dalla Legge, è forse rappresentato non tanto dal numero dei procedimenti iscritti nei vari anni presso le Procure, quanto, più esattamente, dal numero di persone coinvolte in tali procedimenti. Graficamente abbiamo:

Persone coinvolte nei procedim. penali iscritti presso le Procure



Persone coinvolte di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)

Per ciò che riguarda le persone coinvolte nei procedimenti iscritti presso le Procure per i delitti previsti dall'art. 19 della Legge (aborto clandestino), abbiamo la seguente tabella:

Persone coinvolte nei procedimenti penali di cui all'art. 19 (aborto clandestino) iscritti presso le Procure									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
TOT. NAZ.	36	65	118	76	80	57	73	56	69
% su pers. tot.	25%	34%	56%	39%	45%	22%	26%	23%	26%

che mostra come le persone coinvolte in questi particolari procedimenti siano circa 1/3 del totale.

Numero medio di persone per procedimento e propensione all'associazione

Il numero medio di persone per procedimento non presenta variazioni significative nel periodo esaminato:

Numero medio di persone per procedimento									
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
1,8	1,7	2,3	1,7	2,2	2,1	2,3	1,8	2,3	

In linea generale, il ristretto numero medio di persone per procedimento indica che le persone che commettono i reati previsti dalla Legge hanno una bassa propensione ad associarsi.

Anche limitando l'analisi al solo art. 19, abbiamo la seguente tabella:

Numero medio di persone per procedimento di cui al solo art. 19									
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
1,5	1,9	4,1	1,8	5,0	1,9	1,9	1,5	2,2	

che evidenzia come, eccettuati gli anni '97 e '99, non vi siano differenze significative con quella precedente, confermando quindi anche per questo particolare delitto la generale bassa propensione ad associarsi.

Per vedere se vi sia stata comunque nel corso del tempo una qualche tendenza alla 'professionalizzazione' dell'aborto (ossia eseguito in modo organizzato presso strutture pubbliche o private), sia pure limitata e ad opera di un ristretto numero di persone che si associano al fine di praticare interruzioni di gravidanza di tipo illegale, restringiamo l'analisi ai soli procedimenti di cui all'art. 19 aventi un numero di persone coinvolte maggiore od uguale a 3. Abbiamo:

Procedim. penali di cui all'art. 19 (aborto clandest.) con 3 o più persone iscritti presso le Procure									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
num. proced.	4	6	9	5	3	4	2	3	8
num. pers.	14	24	79	22	61	18	25	11	38
num. medio	3,5	4	8,8	4,4	20,3	4,5	12,5	3,7	4,8

La tabella mostra che, sebbene non via sia stata una vera e propria tendenza alla professionalizzazione dell'aborto nel corso del tempo, vi sono stati comunque alcuni anni ('97,

'99 e '01) in cui sono state individuate dall'Autorità giudiziaria alcune associazioni di consistenti dimensioni.

Qualificazione giuridica del fatto

Per ciò che riguarda l'analisi dei reati contestati nell'ambito dei procedimenti iscritti in Procura, la cui classificazione è stata accennata al par. 2.2., rapportando il numero di persone cui è stato contestato il reato in questione sul totale delle persone (la somma delle percentuali risulta in genere superiore al 100%, poiché ad una persona possono essere stati contestati uno o più reati) si è avuto:

Reati contestati	Qualificazione giuridica del fatto (numero di persone, in %, cui sono stati contestati i reati in esame)								
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
art. 17	50,3%	20,1%	26,7%	20,7%	16,4%	26,4%	28,1%	40,2%	42,4%
art. 18	18,6%	40,7%	21,0%	27,5%	32,8%	36,0%	30,6%	33,6%	19,7%
art. 19	24,8%	29,9%	47,6%	34,7%	42,4%	21,7%	25,6%	21,2%	24,9%
art. 21	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%
altri artt. (*)	2,1%	2,1%	3,3%	17,1%	11,9%	14,3%	16,7%	0,8%	1,1%
Reati connessi	9,7%	25,8%	21,0%	13,5%	41,8%	35,3%	19,9%	33,2%	53,2%
TOT. NAZ.	145	194	210	193	177	258	281	241	269

(*) altre disposizioni penali della Legge

Ad esempio, nel 1995, a circa la metà (50,3%) delle persone coinvolte nei procedimenti iscritti in Procura è stato contestato l'art. 17 della Legge (ossia a 73 persone su 145).

L'andamento delle percentuali nel periodo esaminato è molto discontinuo, anche a causa del ristretto numero di persone coinvolte, e non consentirebbe di formulare concetti di tipo generale. Tuttavia, effettuando una media ponderata delle percentuali per singolo reato ottenuta raggruppando insieme tutti gli anni del periodo esaminato, abbiamo:

Reati contestati	Num. pers. su tot. pers.
	1995-2003
art. 17	30,2%
art. 18	29,2%
art. 19	29,6%
art. 21	0,2%
altri artt. (*)	8,0%
Reati connessi	29,4%

(*) altre disposizioni penali della Legge

da cui si vede come, in definitiva, le persone tendano a violare gli artt. 17, 18 e 19 approssimativamente in eguale misura, quasi nessuna l'art. 21 e solo alcune gli altri articoli della Legge. Rilevante è, inoltre, la quota delle persone che commettono anche altri reati in qualche modo connessi a quelli della Legge (ad es. per attuarli od agevolarli).

Nazione di nascita delle persone

Come detto nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è stata inserita, a partire dal 2002, un'apposita voce relativa alla nazione di nascita delle persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti, per valutare l'incidenza degli stranieri sul totale delle persone.

Caratteristica non di poco conto, rilevata negli ultimi due anni, è la *marcata incidenza di stranieri* (33,7% nel 2003) sul totale delle persone coinvolte. Tale incidenza risulta essere piuttosto elevata, soprattutto se si pensa che gli stranieri sono solo il 4,2% (situazione al 1/1/03 secondo il rapporto della CARITAS) dell'intera popolazione residente in Italia:

		Nazione di nascita delle persone coinvolte (1)	
		per tutti i reati della Legge	
		2002	2003
<i>Non rilevato</i>		24,5%	26,0%
ITALIA		61,5%	66,3%
UE (2)		1,6%	0,5%
ALBANIA		11,0%	14,1%
NIGERIA		13,2%	3,0%
ALTRO	38,5%	12,6%	33,7%
TOT. NAZ.		100,0%	100,0%
n° pers. tot.		241	269

(1) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(2) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia

La tabella mostra che non vi è stata nessuna differenza sostanziale tra i due anni, ad eccezione della consistente diminuzione degli stranieri nigeriani registratasi per il 2003.

Limitando ora l'analisi alle persone che hanno commesso i soli delitti dolosi (artt. 18 e 19 della Legge), si è avuto:

		Nazione di nascita delle persone coinvolte (1)	
		solo per gli artt. 18 e 19	
		2002	2003
<i>Non rilevato</i>		31,2%	19,8%
ITALIA		32,0%	65,3%
UE (2)		3,1%	1,0%
ALBANIA		20,6%	1,0%
NIGERIA		23,7%	5,9%
ALTRO	68,0%	20,6%	34,7%
TOT. NAZ.		100,0%	100,0%
n° pers. artt. 18-19		141	126

(1) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(2) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia

dove si nota come, per questi particolari delitti, l'incidenza degli stranieri sia passata dal 68,0% del 2002 al 34,7% del 2003. La ragione di questa brusca diminuzione, oltre che dovuta al piccolo numero di persone coinvolte (per cui è difficile formulare concetti generali), è forse in parte anche da attribuirsi alla diminuzione degli stranieri nigeriani per il 2003 a livello complessivo (vedi tab. precedente).

2.4) Procedimenti penali presso gli Uffici giudicanti e persone coinvolte

Procedimenti definiti con provvedimento definitivo e persone coinvolte

La bassa percentuale di Uffici giudicanti rispondenti (vedi par. 2.1) non compromette la significatività della rilevazione in ambito penale presso questi uffici. Infatti, se da un lato di quelli rispondenti (66% nel 2003) solo pochi comunicano di avere trattato procedimenti di cui alla Legge, confermando quindi le ridotte proporzioni del fenomeno già ben visibili presso le Procure, dall'altro si è potuto constatare che in genere gli uffici non rispondenti presentano pochi o nessun caso.

I dati rilevati presso gli Uffici giudicanti relativi ai procedimenti definiti con provvedimento definitivo e al relativo numero di persone coinvolte si possono così sintetizzare:

	PROCEDIMENTI DEFINITI DAGLI UFFICI GIUDICANTI E PROVVEDIMENTI DEFINITIVI (per numero di persone destinatarie del provvedimento, in %)								
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
PROC. DEFINITI	81	66	70	78	71	71	87	163	110
PERSONE	127	112	102	109	114	165	133	190	218
DECR. DI ARCH.	55%	63%	67%	72%	51%	50%	68%	78%	67%
ASSOLUZ. IRR.	6%	15%	10%	10%	22%	7%	5%	5%	10%
SENT. DI PRESCR.	0%	2%	0%	2%	16%	18%	7%	5%	2%
COND. IRR.	39%	20%	23%	16%	11%	25%	20%	12%	21%
TOT.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

L'elevata percentuale relativa alle persone destinatarie di decreto di archiviazione (in media il 63%) rispetto alle altre tre modalità (in media il 10% per l'assoluzione, il 6% per le sentenze di prescrizione ed il 21% per la condanna) non sembra essere propria solo del fenomeno in questione, ma anche e più in generale di altri fenomeni su cui il Ministero effettua periodicamente alcuni monitoraggi. Se infatti si considerano come provvedimenti definitivi i decreti di archiviazione, le assoluzioni, le sentenze di prescrizione e le condanne passate in giudicato (nella tabella "Irr." sta per irrevocabili), si ha che per circa 6-7 persone su 10 vi è in genere il decreto di archiviazione (sono escluse ovviamente dal computo le persone relative ai procedimenti contro ignoti, di cui è ignota, oltre all'identità, anche il numero).

Questa elevata percentuale è verosimilmente dovuta, da un lato, all'infondatezza di molte notizie di reato (o ad altre cause previste dal codice) e alla probabile fisiologica difficoltà di ricercare obiettivi elementi di imputazione durante la fase delle indagini preliminari (sempre se esistono), e, dall'altro, alla lentezza dei processi presso gli uffici giudicanti che fa sì che un numero di imputati sempre maggiore rimanga in attesa di giudizio (da cui segue che il numero di sentenze è inferiore a quanto sarebbe normale attendersi).

Professione delle persone coinvolte nei procedimenti trattati

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione degli uffici giudicanti è presente anche una voce relativa alla professione della persona coinvolta. L'informazione non è stata più richiesta anche alle Procure come si faceva negli anni passati, in quanto l'esperienza ha mostrato che questa variabile richiede solitamente tempi più lunghi per essere conosciuta dall'Autorità giudiziaria, infatti in molti casi le Procure comunicavano di non disporre del dato.

I dati raccolti per il periodo 1995 – 2003 e relativi ai procedimenti trattati dagli uffici giudicanti sono stati i seguenti:

Tipo di professione	Professione delle pers. coinvolte nei proced. trattati dagli uffici giud.(1)								
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
MEDICO	---	40%	37%	29%	32%	32%	31%	27%	26%
PARAMEDICO (2)	---	4%	5%	2%	2%	2%	2%	2%	3%
ALTRO	---	29%	30%	36%	34%	36%	35%	35%	36%
Non rilevato	---	27%	28%	33%	32%	30%	32%	36%	35%
TOT.	---	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(1) procedimenti trattati = procedimenti pendenti a fine anno + procedimenti definiti nell'anno

(2) personale che svolge attività di tipo sanitario per le quali non è richiesto il titolo di medico (è escluso, ad es., il personale amministrativo delle strutture sanitarie che rientra invece nella voce "Altro")

La percentuale del "non rilevato" pone alcuni problemi circa la stima delle percentuali effettive delle categorie medico, paramedico e altro, in quanto non sembra corretto ripartirla in modo uniforme nelle altre come sembrerebbe logico a prima vista. Se la professione della persona è quella del medico o paramedico, se essa presta servizio presso una qualche struttura pubblica o privata (come è probabile), durante le fasi delle indagini preliminari e dibattimentali, tale informazione dovrebbe alla fine risultare da qualche documento amministrativo della struttura stessa. Al contrario se la persona non è medico né paramedico, la professione potrebbe essere di più difficile determinazione. Si potrebbe quindi dedurre, sia pure in modo approssimativo, che le percentuali effettive delle categorie "medico" e "paramedico" siano solo di poco superiori a quelle indicate nella tabella, mentre la percentuale della categoria "altro" sia quella indicata sommata a gran parte della percentuale del "non rilevato".

Il riferimento all'anno di rilevazione è poco significativo nel caso in cui si volesse operare un confronto delle percentuali tra i vari anni circa l'eventuale evoluzione del fenomeno sotto questo particolare aspetto. Il dato dovrebbe essere infatti rilevato non tanto presso gli Uffici giudicanti, quanto nel momento in cui il procedimento viene iscritto in Procura, ossia nel momento più vicino all'istante in cui viene commesso il reato (questo, come sopra accennato, non viene fatto perché si avrebbe un percentuale di mancate risposte ancora più elevata).

La tabella dà comunque un'idea della situazione e mostra come il numero di persone che esercitano la professione di medico e paramedico è tendenzialmente decrescente a fronte di un aumento delle persone che esercitano altre professioni.

2.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari

Poche sono state le osservazioni degli uffici giudiziari in ambito penale. Anche per l'anno 2003 non sono state segnalate difficoltà interpretative o applicative della Legge, né sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Come esposto nel par. 2.3, una parte significativa delle persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure è costituita da stranieri (33,7% nel 2003).

A questo proposito, secondo alcuni Procuratori una parte degli stranieri coinvolti non è a conoscenza dei meccanismi amministrativo-sanitari e penali della Legge. Per ovviare almeno in parte a questa carenza informativa, essi propongono di adeguare i consultori pubblici

(istituiti dalla Legge 405/75) in relazione al loro attuale bacino di utenza, ormai cambiato dal '75 anche a causa del rilevante fenomeno dell'immigrazione.

La restante parte degli stranieri, operante in ambienti di per sé malavitosi, violerebbe intenzionalmente la legge penale in senso lato ed in particolare l'art. 19 della Legge, istigando e favorendo l'aborto clandestino. Questo si verificherebbe in prevalenza nell'ambiente della prostituzione per eliminare gravidanze indesiderate, e le investigazioni, anche a causa delle condizioni di assoggettamento e di omertà proprie di questo tipo di ambiente, risultano spesso difficoltose.

Altri Procuratori, pur avendo comunicato che nessun procedimento penale è sopravvenuto presso il proprio Ufficio, affermano tuttavia che vi sono certamente aborti clandestini nell'ambito del territorio di propria competenza, ma che tali aborti rimangono nascosti, anche perché gran parte delle forze di Pubblica Sicurezza è impegnata su altri fronti investigativi, quali ad esempio quello della criminalità organizzata (soprattutto nel Sud Italia).

Infine, altri ancora hanno evidenziato che, nell'ambito del territorio di propria competenza, l'aborto clandestino si sia verosimilmente ridotto grazie all'introduzione ed applicazione della Legge.

3) GIURISDIZIONE VOLONTARIA

3.1) Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta

Il monitoraggio relativo alla giurisdizione volontaria rileva il numero di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione ad interrompere la gravidanza da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge), e da parte di donne interdette (art. 13 della Legge). Oltre al numero di richieste, vengono rilevate le seguenti variabili: età e luogo di nascita della donna, persona eventualmente consultata dalla donna e motivi di non consultazione, motivi addotti dalla donna ad interrompere la gravidanza, autorizzazione o non del giudice.

Mentre i dati relativi alla giurisdizione penale sono rilevati mediante un apposito prospetto da compilarsi a cura dell'ufficio, quelli relativi alla giurisdizione volontaria vengono estratti direttamente dal Ministero dalle copie dei provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare in merito alla richiesta della donna.

Le percentuali di risposta degli uffici dei Giudici Tutelari relative al periodo 2000-2003 sono state elevate, considerato anche il fatto che in genere presso gli uffici non rispondenti pervengono poche o nessuna richiesta:

Uffici interessati	Numero uffici	Uffici rispondenti (in % sul tot.)			
		2000	2001	2002	2003
Giudici Tutelari	370	77%	90%	81%	79%

Come per la giurisdizione penale, anche qui le percentuali riportate nella tabella sono aggiornate alla data della presente relazione.

3.2) Cenni sulla procedura per ottenere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza

La Legge prevede che la donna in grado di esercitare autonomamente i propri diritti (ossia maggiorenne e non interdetta) possa rivolgersi ad un consultorio di cui alla L. 405/75 o ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla Regione o ad un medico di fiducia per richiedere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza (art. 4 della Legge).

Il consultorio e la struttura, oltre a dover effettuare i necessari accertamenti medici, hanno il compito di individuare insieme alla donna le possibili soluzioni per rimuovere le cause che la porterebbero ad interrompere la gravidanza (art. 5). Analogamente, il medico di fiducia, oltre ad effettuare anch'egli i necessari accertamenti medici, informa la donna sui suoi diritti e sugli interventi di carattere socio-sanitario cui può fare ricorso.

Se il consultorio, la struttura o il medico di fiducia riscontrano l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilasciano immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza mediante il quale essa può recarsi subito ad una delle sedi autorizzate per praticare l'intervento. Se tali condizioni non sussistono, la donna è invitata a soprassedere 7 giorni, trascorsi i quali può recarsi in tali sedi.

I motivi che la donna può addurre per richiedere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento sono indicati dall'art. 4 e prevedono un'ampia gamma di possibilità (pericolo per la salute fisica e psichica, precarie condizioni socio-economiche,...). Al contrario, la possibilità di interrompere la gravidanza dopo i primi 90 giorni è concessa alla donna solo in alcuni casi tassativamente indicati dall'art. 6 (grave pericolo per la vita della donna e processi patologici accertati della donna o del nascituro).